



Corso abilitante per

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE E DELL'IMPRESA

IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

ULTERIORE STRUMENTO A DISPOSIZIONE DEL
SOGGETTO IN STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO
PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI.

- > E' UN PROCEDIMENTO ESECUTIVO
CONCORSUALE A CARATTERE
TENDENZIALMENTE VOLONTARIO, SALVE LE
IPOTESI DI CONVERSIONE DELLA PROCEDURA
DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI EX ART. 14
QUATER.

- > RIGUARDA NECESSARIAMENTE TUTTO IL PATRIMONIO DEL DEBITORE (ESCLUSI I BENI PREVISTI NELL'ART. 14 TER, COMMA 6).
- > LA DISCIPLINA LEGALE PREVEDE TRE FASI: APERTURA, ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO, CUI DEVE AGGIUNGERSI ANCHE QUELLA DI RIPARTO DELL'ATTIVO (NON ESPRESSAMENTE DISCIPLINATA MA COMUNQUE NECESSARIA).

APERTURA

- > LA LEGITTIMAZIONE PER L'ACCESSO VOLONTARIO ALLA PROCEDURA SPETTA AGLI STESSI DEBITORI CHE ABBIANO ACCESSO ALLE ALTRE DUE PROCEDURE SOPRA ANALIZZATE E DUNQUE ANCHE AL CONSUMATORE.

- > LA LEGITTIMAZIONE PER OTTENERE LA CONVERSIONE SPETTA INVECE ALLO STESSO DEBITORE ED AI CREDITORI NELLE MOLTEPLICI IPOTESI DI CADUCAZIONE DELL'ACCORDO E DEL PIANO (ANNULLAMENTO, RISOLUZIONE, REVOCA O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI) PREVISTI DALLA MEDESIMA LEGGE.

- > L'ART. 14 TER PREVEDE LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL RICORSO (FRA CUI SI SEGNALANO L'INVENTARIO E LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'O.C.C. CONTENENTE UNA SERIE DI INFORMAZIONI SULL'INDEBITAMENTO), PREVEDENDONE L'INAMMISSIBILITA' QUANDO LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA NON CONSENTE DI RICOSTRUIRE COMPIUTAMENTE LA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL DEBITORE.

- > IL MANCATO COMPIMENTO DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO COSTITUISCE PRESUPPOSTO DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA (ART. 14 QUINQUIES, PRIMO COMMA).

- > E' PREVISTO ANCHE IN QUESTO CASO CHE IL DEPOSITO DELLA DOMANDA COMPORTA LA SOSPENSIONE DEL CORSO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI O LEGALI FINO ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA.

- > IL PROCEDIMENTO E' SEMPRE CAMERALE E VIENE DEFINITO CON DECRETO MONOCRATICO RECLAMABILE AVANTI AL COLLEGIO.
- > L'APERTURA DELLA PROCEDURA COMPORTA LA CONSEGUENTE ED INEVITABILE NOMINA GIUDIZIALE DI UN LIQUIDATORE.

- > IL GIUDICE DISPONE INOLTRE IL DIVIETO PER I CREDITORI ANTERIORI DI PROPORRE AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI ED AZIONI CAUTELARI NONCHE' DI ACQUISIRE PRELAZIONI SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE SINO ALLA DEFINITIVITA' DEL DECRETO DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE (LA LEGGE PARLA ERRONEAMENTE DI OMOLOGA, IN QUESTA PROCEDURA INESISTENTE).

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

- > IL LIQUIDATORE EFFETTUA UNA COMUNICAZIONE AI CREDITORI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO UN TERMINE NON PREDETERMINATO DALLA LEGGE E INDICATO DALLO STESSO LIQUIDATORE.
- > LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SI EFFETTUA MEDIANTE RICORSO E SENZA NECESSITA' DI UNA DIFESA TECNICA.

- > IL LIQUIDATORE DEPOSITA QUINDI LO STATO PASSIVO.
- > NE CONSEGUE LA RELATIVA APPROVAZIONE, CHE PUO' AVVENIRE DE PLANO AD OPERA DELLO STESSO LIQUIDATORE OVE MANCHINO CONTESTAZIONI, OVVERO A SEGUITO DI UNO SCAMBIO DI ATTI TRA LIQUIDATORE E CREDITORI IN CASO DI CONTESTAZIONI.

- > NEL CASO DI CONTESTAZIONI O IL LIQUIDATORE SI CONFORMA A QUESTE ULTIME O INVESTE IL GIUDICE PER RISOLVERLE E PROVVEDERE COSI' ALLA FORMAZIONE DEFINITIVA DELLO STATO PASSIVO MEDIANTE UN PROCEDIMENTO CONTENZIOSO DI TIPO CAMERALE IN CUI NECESSITA L'ASSISTENZA LEGALE DELLA PARTE E CHE VIENE DEFINITO CON DECRETO RECLAMABILE AVANTI AL COLLEGIO.

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

- > IL LIQUIDATORE DEVE REDIGERE UN PROGRAMMA COSTITUENTE L'ATTO DI PIANIFICAZIONE E INDIRIZZO DELLE ATTIVITA' LIQUIDATORIE ED AVENTE CONTESTUALE FUNZIONE INFORMATIVA PER CREDITORI E GIUDICE SULLE RELATIVE SCELTE.

- > IL PROGRAMMA DEVE ESSERE DEPOSITATO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA FORMAZIONE DELL'INVENTARIO, DEVE ASSICURARE LA RAGIONEVOLE DURATA DELLA PROCEDURA (DA CUI L'OBBLIGO DI CESSIONE DEI CREDITI NON INCASSABILI NEI QUATTRO ANNI SUCCESSIVI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA).

- > VIENE IMPOSTO UN SUO MINOR CONTENUTO RISPETTO ALL'ANALOGO ATTO CHE IL CURATORE DEVE REDIGERE PER LA LIQUIDAZIONE FALLIMENTARE (EX 104 TER L. F.), PREVEDENDOSI SOLO LE INDICAZIONI DELLE MODALITA' DI VENDITA DEI SINGOLI CESPITI E DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE PER CONSEGUIRE LA DISPONIBILITA' DEI BENI ED IL RECUPERO DEI CREDITI.

- > E' NECESSARIO COMUNQUE IL RISPETTO DEI PRINCIPI INDEROGABILI IN MATERIA DI VENDITE (STIMA, PUBBLICITA', GARA COMPETITIVA).
- > E' POSSIBILE IL SUBENTRO DEL LIQUIDATORE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE.
- > E' INFINE POSSIBILE L'INTEGRAZIONE DELL'INVENTARIO, E QUINDI DEL PROGRAMMA, IN CASO DI ATTIVITA' SOPRAVVENUTE NEI QUATTRO ANNI SUCCESSIVI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA.

- > IL LIQUIDATORE HA IL POTERE DI AMMINISTRAZIONE E DISPOSIZIONE DEI BENI CHE COMPONGONO IL PATRIMONIO DI LIQUIDAZIONE (LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA PER L'INTERA DURATA DELLA PROCEDURA).

- > IL GIUDICE ACCERTA LA COMPLETA ESECUZIONE DEL PROGRAMMA E, NON PRIMA CHE SIANO DECORSI QUATTRO ANNI DAL DEPOSITO DELLA DOMANDA, DICHIARA CON DECRETO LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA (CON LA POSSIBILITA' PER IL DEBITORE, ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO, DI CHIEDERE L'ESDEBITAZIONE).

- > LA CHIUSURA IMPLICA OVVIAMENTE LA COMPLETA LIQUIDAZIONE DEI BENI (ANCHE NELLE MORE PERVENUTI) E NON ANCHE LA INTEGRALE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI.